



# CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA  
SERVIZIO DI SUPPORTO  
IL DIRIGENTE

Al Sig. Prefetto di  
PALERMO PEC: [protocollo.prefpa@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpa@pec.interno.it)

Alla Conferenza permanente presso la Presidenza  
del Consiglio dei Ministri - Via della Stamperia, 8  
00187 - R O M A PEC: [statoregioni@mailbox.governo.it](mailto:statoregioni@mailbox.governo.it)

Alla Conferenza Unificata presso la Presidenza  
del Consiglio dei Ministri - Via della Stamperia, 8  
00187 - R O M A PEC: [statoregioni@mailbox.governo.it](mailto:statoregioni@mailbox.governo.it)

CORTE DEI CONTI



0000335-10/01/2013-SC\_SIC-R14-P

Al Consiglio Comunale nella persona del suo Presidente  
CEFALÙ (PA)

Al Sig. Sindaco del Comune di  
CEFALÙ (PA)

All'Organo di Revisione del Comune di  
CEFALÙ (PA) PEC: [protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it)

Alla Procura Regionale della Corte dei conti  
PALERMO PEC: [sicilia.procura.regionale@corteconticert.it](mailto:sicilia.procura.regionale@corteconticert.it)

All'Assessorato regionale delle Autonomie Locali  
PALERMO PEC: [assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it)

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - verifica del perdurare dell'inadempimento delle misure correttive da parte del Comune di Cefalù, come prescritto dall'art.6, comma 2, del decreto legislativo 149/2011, e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del TUEL - Trasmissione deliberazione n.1/2013/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n.1/2013/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 13 DICEMBRE 2012 (ore 16.00).

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

[sicilia.controllo@corteconticert.it](mailto:sicilia.controllo@corteconticert.it)

Maria Di Francesco  
Annella Olivero

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DEI CONTI  
Sezione del controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 13 dicembre 2012, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Stefano Siragusa	- Consigliere
Anna Luisa Carra	- Consigliere
Gluseppa Cernigliaro	- Primo Referendario
Paolo Bertozzi	- Referendario - Relatore

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;  
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  
visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;  
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;  
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);  
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  
visto l'art. 1, commi 166, 167, 168 e comma 610 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  
visti gli artt. 6, comma 2, e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;  
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;  
vista la relazione sulla situazione finanziaria del Comune di Cefalù formulata dal magistrato istruttore sulla base delle criticità rilevate all'esito dell'indagine istruttoria;  
vista la deliberazione della Sezione n. 202/2012/PRSP del 19 luglio 2012, emessa a seguito dell'adunanza pubblica dell'11 luglio 2012;  
vista la deliberazione della Sezione n. 243/2012/PRSP dell'11 ottobre 2012, emessa a seguito dell'adunanza pubblica del 27 settembre 2012;  
vista l'ordinanza della Sezione n. 3/2012 del 15 novembre 2012, emessa a seguito della pubblica adunanza del 14 novembre 2012;  
vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 372/2012/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 13 dicembre 2012 per verificare



l'adempimento delle misure correttive richieste all'ente e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come prescritto dal citato art. 6, comma 2, del decreto legislativo 149/2011;

udito il relatore Referendario dott. Paolo Bertozzi;

udito il sig. Rosario Lapunzina, Sindaco del Comune di Cefalù.

#### **Premesso in fatto**

A seguito dell'esame dei rendiconti della gestione degli esercizi 2008 e 2009 del Comune di Cefalù, sulla base delle relazioni predisposte dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, questa Sezione del controllo ha rilevato l'esistenza di gravi criticità nella gestione finanziaria dell'ente come evidenziato nelle proprie deliberazioni n. 148/2010/PRSP del 28 ottobre 2010, e n. 128/2011/PRSP del 13 luglio 2011.

Il Comune, oltre a non avere mai adottato e trasmesso a questa stessa Sezione, per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 168, della legge sopra citata, le misure correttive richieste con le predette deliberazioni, alla fine dell'anno 2011, non aveva ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione relative allo stesso esercizio finanziario, né tantomeno del rendiconto della gestione dell'esercizio 2010.

La Sezione, pur non potendo disporre, in conseguenza di tale inadempimento, delle prescritte relazioni dell'organo di revisione sulla situazione finanziaria dell'ente relativa agli ultimi esercizi, ha ritenuto tuttavia opportuno acquisire dagli uffici comunali alcune informazioni utili a verificare la permanenza delle criticità precedentemente riscontrate.

L'istruttoria si è quindi conclusa, evidenziando l'esistenza di numerosi profili di criticità e di gravi anomalie nella gestione dell'ente che hanno indotto il magistrato istruttore a richiedere al Presidente della Sezione la fissazione dell'adunanza pubblica per l'esame collegiale della situazione finanziaria dell'ente, ai sensi del richiamato art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Sono state contestate all'ente, in particolare, le seguenti criticità:

- l'irregolare gestione del residui attivi, con particolare riferimento al mantenimento nel conto del bilancio di residui insussistenti o inesigibili;
- la mancata adozione di misure correttive a seguito delle pronunce specifiche della Sezione relative al rendiconto della gestione degli esercizi 2008 e 2009 e al bilancio di previsione dell'esercizio 2011;
- l'inattendibilità del risultato di amministrazione degli esercizi 2008 e 2009;
- la mancata approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2010 e del bilancio di previsione dell'esercizio 2011;
- l'ingente mole di debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria;



- la cronica carenza di liquidità di cassa e il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria inestinte al termine dell'esercizio per importi rilevanti;
- il ritardato pagamento dei creditori e l'esistenza di azioni esecutive sul patrimonio dell'ente;
- la condizione di ente strutturalmente deficitario per il mancato rispetto dei parametri previsti dal D.M. 24 settembre 2009.

Nell'adunanza in data 11 luglio 2012, dopo la relazione del magistrato istruttore, è intervenuto il sindaco del Comune di Cefalù, sig. Rosario Lapunzina, il quale ha sostanzialmente confermato l'esistenza delle criticità contestate, imputandone la causa alle gravi e reiterate irregolarità contabili intervenute, soprattutto, negli esercizi dal 2002 al 2006.

All'esito dell'adunanza, la Sezione ha emesso la deliberazione n. 202/2012/PRSP, depositata in data 19 luglio 2012, con la quale ha accertato che la situazione finanziaria del Comune di Cefalù presentava squilibri di bilancio tali da poterne provocare il dissesto e, in applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, ha richiesto all'ente di adottare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, le misure correttive necessarie a superare le criticità riscontrate e a ripristinare le condizioni di equilibrio finanziario.

Si è richiesto, in particolare, all'ente di provvedere:

- ad una precisa ed analitica ricognizione dei residui attivi, secondo quanto stabilito dall'art. 228 del TUEL, con conseguente eliminazione dal conto del bilancio di tutte le posizioni creditorie inesistenti, di dubbia esigibilità o di difficile riscossione;
- alla rideterminazione del risultato di amministrazione con contestuale riapprovazione dei rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 sulla base delle predette rettifiche contabili;
- all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2010 sulla base dell'avanzo di amministrazione così rideterminato, evidenziandone anche gli effetti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e dei principali vincoli di finanza pubblica;
- alla ricognizione ed all'esatta quantificazione degli impegni di spesa, contabilmente assunti ed in attesa di liquidazione, nonché dei debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento.

Si è quindi chiesto all'ente, preso atto della situazione finanziaria risultante dagli accertamenti e dalle rettifiche contabili effettuati, di adottare, ove ritenuto possibile, le misure indispensabili per ristabilire gli equilibri di bilancio, anche in applicazione delle disposizioni degli artt. 193 e 194 del TUEL, assicurando, in particolare, la copertura delle spese correnti ed il tempestivo pagamento degli impegni assunti, il ripiano dei debiti fuori bilancio ed il rientro dall'anticipazione di tesoreria.



Alla scadenza del termine assegnato, alla data del 17 settembre 2012, risultavano pervenuti a questa Sezione i seguenti atti:

- la deliberazione consiliare n. 49 del 3 settembre 2012, trasmessa con nota prot. 21765 del 5 settembre, contenente la predisposizione di un programma temporale per l'adozione delle misure richieste, destinato a concludersi entro la fine del mese di ottobre;
- la deliberazione della giunta comunale n. 135 del 3 settembre 2012, trasmessa con la medesima nota sopra citata, con la quale, a seguito di specifica ricognizione, si dava atto dell'ammontare dei debiti privi di copertura finanziaria esistenti al 31 agosto 2012.

Alla data della pubblica adunanza, il 27 settembre 2012, è stata depositata una memoria cui risultavano allegati, oltre ai documenti già trasmessi, i seguenti ulteriori atti:

- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 45 del 14 settembre 2012 di riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2008, con allegate le specifiche determinazioni dei singoli responsabili dei servizi;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 19 settembre 2012 di riapprovazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2008 con la rideterminazione del risultato di amministrazione conseguente al riaccertamento dei residui.

All'adunanza pubblica del 27 settembre 2012 è intervenuta, in rappresentanza dell'amministrazione, la dott.ssa Maria Rosaria Sergi, Segretario generale del Comune di Cefalù, la quale, dopo aver richiamato la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 3 settembre 2012 ed il programma per l'adozione delle misure correttive richieste, destinato a concludersi entro la fine del mese di ottobre, ha illustrato il contenuto dei provvedimenti adottati dall'ente.

All'esito dell'adunanza la Sezione ha emesso la deliberazione n. 243/2012/PRSP, depositata in data 11 ottobre 2012, con la quale, dopo l'esame della documentazione prodotta, ha accertato che le misure correttive richieste non erano state adempiute, se non in parte, e comunque in modo insufficiente a ripristinare gli equilibri di bilancio dell'ente ed ha quindi provveduto, ai sensi del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, alla trasmissione degli atti al Prefetto di Palermo ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, invitando il Comune a trasmettere, nell'ulteriore termine di 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, gli eventuali provvedimenti nel frattempo adottati.

Alla data del 12 novembre 2012, alla scadenza del predetto termine, risultavano pervenuti a questa Sezione i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 2 ottobre 2012 di riapprovazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009 con rideterminazione del risultato di amministrazione;



- la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 16 ottobre 2012 di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2010;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 6 novembre 2012 relativa al bilancio di previsione dell'esercizio 2011 - presa d'atto della gestione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 193 dell'8 novembre 2012 di approvazione dello schema del rendiconto dell'esercizio 2011.

Sono inoltre state trasmesse:

- la delibera consiliare n. 78 di determinazione delle aliquote relative all'IMU;
- la deliberazione consiliare n. 80 relativa alle determinazioni dell'addizionale comunale IRPEF.

All'adunanza pubblica del 14 novembre 2012, fissata per la verifica del perdurare dell'inadempimento rispetto all'adozione delle misure correttive richieste, il sindaco di Cefalù, sig. Rosario Lapunzina, ha richiamato i provvedimenti adottati dall'ente e già trasmessi alla Sezione ed ha confermato l'imminente convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e di quello pluriennale 2012 - 2014.

All'esito della discussione e dell'esame dei documenti prodotti dall'ente, la Sezione ha emesso l'ordinanza istruttoria n. 3, depositata in data 15 novembre 2012, con la quale ha invitato il Comune di Cefalù a trasmettere a questa stessa Sezione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa, alcuni documenti diretti ad accertare l'effettiva situazione finanziaria dell'ente aggiornata al momento della pronuncia, riservandosi di deliberare ai sensi dell'art. 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, una volta acquisiti ed esaminati anche tali documenti.

In esecuzione della predetta richiesta istruttoria, in data 6 dicembre 2012, sono stati trasmessi alla Sezione i documenti di seguito indicati:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 12 novembre 2012 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011;
- la tabella dei parametri di deficitarietà previsti dal D.M. 24 settembre 2009 riferita all'esercizio 2011;
- la certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità per gli esercizi finanziari 2010 e 2011;
- la rappresentazione aggiornata della situazione di cassa, dell'utilizzo di entrate a specifica destinazione (art. 195 del TUEL) e del ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- la ricognizione e la quantificazione degli impegni di spesa, contabilmente assunti ed in attesa di liquidazione;
- la ricognizione e la quantificazione aggiornata dei debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;



- una relazione sullo stato delle azioni esecutive e dei pignoramenti nei confronti dell'ente, nonché sullo stato del contenzioso pendente per pretese creditorie di terzi;
- la deliberazione consiliare n. 88 del 12 novembre 2012 di approvazione del Piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari;
- una relazione sullo stato di erogazione dei servizi indispensabili da parte del Comune;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 28 novembre 2012 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e di quello pluriennale 2012 - 2014, unitamente ad una relazione della giunta municipale con l'indicazione delle misure adottate per ristabilire gli equilibri di bilancio con particolare riferimento al ripiano dei debiti fuori bilancio.

Con l'ordinanza n. 372/2012/CONTR il Presidente della Sezione del controllo, su richiesta del magistrato istruttore, ha quindi convocato la Sezione medesima in adunanza il giorno 13 dicembre 2012 per verificare il perdurare dell'adempimento delle misure correttive richieste all'ente e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come prescritto dal citato art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Nell'adunanza, dopo la relazione del magistrato istruttore, è intervenuto, il Sindaco di Cefalù, sig. Rosario Lapunzina, il quale ha illustrato le misure correttive adottate dall'ente, richiamando anche i dati contenuti nella nota contestualmente depositata, ove sono stati forniti alcuni chiarimenti sui provvedimenti adottati in risposta alle richieste formulate dallo stesso magistrato istruttore dopo l'esame dei documenti pervenuti.

Il Sindaco ha quindi manifestato verbalmente la volontà dell'ente di richiedere l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

#### **Considerato in diritto**

L'accertamento svolto dalla Sezione con la presente deliberazione si inserisce all'interno del procedimento di controllo attivato ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e proseguito, a causa delle rilevanti anomalie riscontrate nella gestione finanziaria dell'ente, secondo le disposizioni dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e sulla correttezza della gestione finanziaria degli enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Proseguendo, infatti, in un disegno legislativo, avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione con la legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali



garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche, l'art. 1, commi 166 e 167, della predetta legge ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.


Il successivo comma 168 stabilisce quindi che "le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno".

Ne risulta descritta una forma di controllo essenzialmente intesa, in una ottica collaborativa, a rappresentare agli organi elettivi dell'ente, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato, affinché siano attivate le misure correttive necessarie a superare le criticità riscontrate.

Al fini dell'esercizio di tale controllo, come fatto palese dalla lettera della legge, le Sezioni regionali possono peraltro avvalersi, oltre che delle relazioni dell'organo di revisione, anche di ulteriori elementi conoscitivi, comprese le relazioni degli uffici ispettivi, atti a fornire una compiuta rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente.

L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ha ulteriormente valorizzato questo controllo reso dalla Corte dei conti, prescrivendo che, "qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

La stessa disposizione prosegue, stabilendo che "nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al





Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto”.


“Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo – conclude la norma- il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha formulato i primi indirizzi operativi con la delibera n. 2, depositata in data 26 gennaio 2012, rilevando, preliminarmente, che il legislatore ha inteso delineare “un secondo percorso che conduce alla dichiarazione di dissesto, che non è più solo demandata al Consiglio, ma può discendere dall'accertamento di un organo magistratuale, la Corte dei conti in sede di controllo”.

In relazione al procedimento adottato dal legislatore, la Sezione delle Autonomie ha rilevato che lo stesso si svolge in due fasi. La prima, necessaria, che, partendo dall'accertamento della presenza di gravi anomalie nella gestione finanziaria, deve individuare idonee misure correttive e verificare se l'ente proceda alla loro adozione entro il termine assegnato, al fine di stabilire se le stesse siano idonee a porre rimedio alla situazione di irregolarità e di squilibrio finanziario, ovvero sia necessario formulare “un giudizio prognostico sulla situazione di potenziale dissesto”. La seconda, eventuale, che ha inizio con l'accertamento della situazione di inadempimento da parte dell'ente e la trasmissione degli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 2009, n. 42.

In concreto, la norma prevede un procedimento strutturato in tre distinti momenti. Con una prima deliberazione, la Sezione regionale assegna all'ente locale un termine per l'adozione delle “necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. La seconda fase si apre qualora venga accertato l'inadempimento all'adozione delle misure correttive consequenziali alla delibera dalla quale siano emersi squilibri strutturali o irregolarità o altri comportamenti difformi dalla sana gestione in grado di provocare il dissesto dell'ente. Nel corso di questa seconda fase, “scaduto l'ulteriore termine decorrente dalla trasmissione degli atti al Prefetto (termine fissato dalla legge in trenta giorni), la Sezione accerta, con una terza deliberazione, il perdurare dell'inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244, d.lgs. n. 267/2000, ovvero prende atto dell'adozione, in extremis, delle misure correttive o, comunque, del venir meno delle condizioni di dissesto”.

La stessa Sezione delle Autonomie precisa inoltre che gli indicatori di una situazione di squilibrio finanziario in grado di provocare il dissesto dell'ente “sono ravvisabili nelle seguenti fattispecie: squilibri nella gestione dei residui, mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità; ingenti debiti fuori bilancio; sopravvalutazione di entrate e sottovalutazione di spese”.



Per quanto concerne, l'ambito soggettivo di applicazione della norma, ed in particolare l'applicabilità alle regioni a statuto speciale, bisogna innanzitutto rilevare che l'art. 6 comma 2, valorizzando il ruolo indipendente e neutrale della Corte dei conti quale istituzione estranea alla dialettica tra Stato centrale ed autonomie locali, attribuisce a quest'ultima un'attività di controllo che ha come fine ultimo il risanamento - spontaneo o indotto - degli enti locali, nel superiore interesse del buon andamento, della continuità dell'azione amministrativa e della fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale. Questo articolato sistema, che presenta possibili interazioni con altri istituti di pertinenza del massimo organo di garanzia per la finanza pubblica, risulta applicabile in Sicilia anche in virtù del meccanismo di vigenza differita introdotto dall'art. 13 dello stesso decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 il quale dispone che "qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale".

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali", convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, introducendo nel corpo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il nuovo art. 243 bis, ha previsto, da ultimo, un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Si è inteso in questo modo consentire agli enti in condizioni di grave squilibrio finanziario, per i quali tuttavia non si siano ancora manifestati in maniera irreversibile i presupposti del dissesto, di usufruire di una specifica procedura di risanamento con la possibilità di avvalersi di misure di riequilibrio ulteriori rispetto a quelle previste dagli art. 193 e 194 del TUEL.

Il ricorso alla "nuova" procedura che rimane del tutto facoltativo, e rimesso all'autonoma iniziativa dell'ente, deve essere deliberato dall'organo consiliare con formale deliberazione, da trasmettere entro 5 giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

La predetta procedura consiste, più precisamente, come indicato nelle disposizioni contenute nell'art. 243 bis del TUEL, nella predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di 10 anni con preliminare individuazione e quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e l'indicazione degli obiettivi e degli importi previsti in ciascuno degli anni del periodo di durata del piano per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e per finanziamento dei debiti fuori bilancio.



10-GEN-2013 11:34 Da: COMUNE CEFALU' GRAB. 03E13E4134 EA:03E1440E4E P.11/34

Il piano di riequilibrio così deliberato deve essere quindi sottoposto all'esame di una specifica commissione ministeriale e all'approvazione dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 243 quater del TUEL.

Lo stesso art. 243 bis sopra richiamato provvede anche a regolare i rapporti tra la procedura di riequilibrio e il procedimento di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, stabilendo che il ricorso all'art. 243 bis sospende la possibilità per le Sezioni della Corte di assegnare le misure correttive, e quindi di avviare il procedimento di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, di contro, l'avvio dello stesso procedimento impedisce all'ente di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

\* \* \*

Nella fattispecie in esame, la Sezione, dopo aver assegnato all'ente un termine per l'adozione delle misure correttive, ed essersi già pronunciata sull'inadempimento delle stesse, è chiamata ad accertare, nella presente adunanza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, se perdura l'inadempimento da parte del Comune di Cefalù nell'adozione di misure correttive e se sussistono le condizioni per la dichiarazione di dissesto di cui all'art. 244 del TUEL.

In via preliminare, la Sezione, prendendo atto della dichiarazione del sindaco circa la volontà dell'ente in questione di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL, deve rilevare innanzitutto che, alla data dell'adunanza, il ricorso alla predetta procedura non risulta essere stato deliberato dall'organo consiliare dell'ente, né, di conseguenza, trasmesso a questa stessa Sezione regionale di controllo nella forma e nei termini stabiliti dall'art. 243 bis sopra citato.

In mancanza della predetta deliberazione formale, a prescindere da ogni valutazione sull'ammissibilità della stessa nella presente fase del procedimento in atto, la Sezione ritiene di dover provvedere direttamente agli ulteriori adempimenti richiesti dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e procedere quindi, allo stato degli atti, alla verifica del perdurante adempimento dell'ente rispetto all'adozione di misure correttive idonee a ristabilire gli equilibri di bilancio e all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del TUEL.

**ACCERTAMENTO DEL PERDURANTE INADEMPIMENTO DELLE MISURE CORRETTIVE RICHIESTE CON LA DELIBERAZIONE 202/2012/PRSP DEL 19 LUGLIO 2012.**

Con la deliberazione n. 202/2012/PRSP, emessa a seguito della pubblica adunanza dell'11 luglio 2012 e depositata in data 19 luglio 2012, questa Sezione ha accertato che la situazione finanziaria del Comune di Cefalù presentava gravi squilibri strutturali di bilancio tali da provocarne il dissesto, ed ha assegnato all'ente, in applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, un termine di 60 giorni dalla trasmissione



della deliberazione stessa, per l'adozione delle misure correttive necessarie a superare le criticità riscontrate e ristabilire gli equilibri di bilancio.

Si ritiene opportuno, al riguardo, richiamare sinteticamente le criticità accertate e le misure correttive richieste nella deliberazione citata, per poi procedere all'analisi dei provvedimenti adottati dall'ente ai fini degli accertamenti previsti in questa fase del procedimento in atto.

#### **A. Le Criticità accertate con la deliberazione n. 202/2012/PRSP del 19 luglio 2012.**

##### **1. Irregolare gestione dei residui attivi.**

La Sezione ha rilevato che il Comune ha mantenuto nel conto del bilancio dell'esercizio 2009, l'ultimo regolarmente approvato, residui attivi per un ammontare superiore a 26 milioni e 700 mila euro, il 70% dei quali, pari a quasi 19 milioni di euro, riferibili ai titoli I e III delle entrate.

Di oltre 5 milioni di euro è risultato, di contro, l'ammontare dei residui derivanti da entrate accertate in esercizi precedenti al 2006.

La Sezione ha quindi accertato che il predetto valore doveva ritenersi del tutto inattendibile in quanto determinato da reiterate irregolarità nella gestione dei residui già riscontrate nelle pronunce sui rendiconti dei precedenti esercizi finanziari e confermate dalle risultanze dei successivi atti istruttori.

Si è riscontrato, in particolare, che, all'esito di procedure di riaccertamento di dubbia regolarità e scarsissima trasparenza, l'ente non è stato in grado di produrre alcun titolo idoneo a giustificare il mantenimento nel conto del bilancio di residui attivi per un importo superiore a 7 milioni di euro.

Richiamate pertanto le disposizioni di legge e i principi contabili che regolano la gestione dei residui, la Sezione ha ribadito la necessità per l'ente di provvedere ad una attenta e precisa ricognizione dei residui attivi, eliminando dal conto del bilancio tutte le posizioni prive di titolo giuridico al pari di quelle inesigibili o non facilmente riscuotibili.

##### **2. Mancata adozione di misure correttive a seguito delle pronunce specifiche relative al rendiconto della gestione degli esercizi 2008 e 2009 e al bilancio di previsione dell'esercizio 2011.**

La Sezione, richiamate le proprie precedenti deliberazioni relative ai rendiconti degli esercizi 2008 e 2009, ha ulteriormente accertato la mancata adozione da parte del Comune, in violazione dell'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle misure correttive necessarie a superare le gravissime criticità riscontrate.

Si è rilevato, in particolare, che l'ente ha, di fatto, disatteso la specifica richiesta, formulata da entrambe le predette deliberazioni e ribadita anche dalla pronuncia sulla mancata approvazione del bilancio di previsione 2011, di provvedere alla riapprovazione dei rendiconti del 2008 e del 2009, una volta verificata la sussistenza e la reale esigibilità dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio.



### 3. Inattendibilità del risultato di amministrazione degli esercizi finanziari 2008 e 2009.

I rendiconti della gestione degli esercizi 2008 e 2009 del Comune riportavano un avanzo di amministrazione rispettivamente di euro 3.504.500,00 e di euro 2.987.969,96, la componente positiva dei quali, stante la cronica carenza di liquidità della cassa comunale, è risultata determinata esclusivamente dal valore dei residui attivi.

L'accertata presenza tra i residui attivi mantenuti nel conto del bilancio dell'ente di posizioni creditorie insussistenti o inesigibili ha portato la Sezione a ritenere il predetto avanzo inattendibile ed inidoneo come tale a garantire gli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari.

### 4. Mancata approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2010 e del bilancio di previsione dell'esercizio 2011.

La Sezione ha accertato la mancata approvazione da parte dell'ente del bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e del rendiconto di gestione dell'esercizio 2010, ritenendola un sintomo della grave situazione finanziaria del Comune, incapace di programmare la propria azione e di rendere conto della propria gestione nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.

E' stata inoltre rimarcata la gravità della violazione che, oltre a comportare ulteriori effetti pregiudizievole per le finanze comunali, ha di fatto impedito alla Sezione di disporre di una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell'ente con particolare riferimento a taluni rilevanti aspetti della gestione relativi, tra l'altro, al rispetto del patto di stabilità interno, al rispetto del limite della spesa di personale e ai rapporti finanziari tra il Comune e gli organismi partecipati.

### 5. Debiti fuori bilancio.


Particolarmente critica si è rivelata la situazione relativa ai debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e privi di copertura finanziaria accertati in misura prossima ai 10 milioni di euro alla data del 5 marzo 2012.

La Sezione ha constatato, in particolare, la perdurante incapacità dell'ente nel reperire le risorse necessarie per far fronte all'ingente mole delle passività accumulate nel corso degli ultimi anni per effetto di una gestione finanziaria non certo improntata a principi di prudenza nella previsione delle entrate e nella programmazione delle spese.

E' stato peraltro posto in evidenza, al riguardo, che l'ente ha adottato nel corso degli ultimi esercizi, numerose delibere volte a consentire la vendita di beni compresi nel patrimonio disponibile, per destinarne il previsto ricavo al finanziamento dei debiti fuori bilancio, ma nessuna delle procedure avviate ha prodotto i risultati attesi.

### 6. Carenza di liquidità. Anticipazioni di tesoreria.

Particolarmente critica è risultata la situazione relativa alla carenza di liquidità che ha costretto l'ente a fare ininterrottamente ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo annuale in



progressivo aumento che alla fine nell'esercizio 2011, come rilevato nel corso dell'istruttoria, è stato superiore ai 4 milioni di euro.

La Sezione ha evidenziato che il ricorso all'anticipazione di tesoreria, consentito nei limiti di cui all'art. 222 del TUEL per far fronte a momentanee deficienze di cassa, quando diviene una ordinaria modalità gestionale, oltre a provocare un aggravio finanziario per gli interessi passivi che maturano sulla somma, costituisce il sintomo di un grave squilibrio di bilancio e denota l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa.

7. Ritardato pagamento dei creditori, esistenza azioni esecutive, difficoltà nel garantire servizi essenziali.

Le Sezione ha ulteriormente rilevato l'estrema difficoltà dell'ente, nonostante il continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria, a provvedere al pagamento dei debiti, conseguenti agli impegni di spesa, nei modi e nei tempi ordinari.

Dai dati comunicati dai competenti uffici comunali, a seguito di specifica richiesta istruttoria, è emerso che al mese di febbraio 2012 le fatture ed i documenti di spesa giacenti presso gli stessi uffici in attesa di liquidazione e pagamento ammontavano complessivamente ad oltre 2 milioni di euro.

La descritta situazione ha determinato l'instaurarsi di un inevitabile contenzioso con i creditori rispetto al quale il Comune, risultando di regola soccombente, si è trovato costretto a subire azioni esecutive sul proprio patrimonio con ulteriori ed inevitabili oneri a carico del bilancio.

Si è evidenziato al riguardo che al 31/12/2009 l'ente aveva subito procedimenti di esecuzione forzata per oltre 178 mila euro pari a circa lo 0,8% delle spese correnti impegnate nell'esercizio.

La stessa carenza di liquidità e l'impossibilità di provvedere ai pagamenti ha portato del resto ad inevitabili riflessi negativi anche sulla stessa capacità dell'ente di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili a favore della cittadinanza come confermato dallo stesso rappresentante dell'amministrazione nel corso dell'adunanza.

8. Condizione di ente strutturalmente deficitario. Mancato rispetto dei parametri previsti dal D.M. 24 settembre 2009.

La Sezione ha infine accertato la condizione di ente strutturalmente deficitario del Comune che alla chiusura dell'esercizio 2010, in conseguenza delle criticità sopra esposte, risultava aver superato 6 dei 10 parametri previsti dal D.M. del 24 settembre 2009 (parametri n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 8 e n.9).

B. Le misure correttive richieste con la deliberazione n. 202/2012/PRSP del 19 luglio 2012.



Ritenuto, alla luce delle criticità accertate, che la situazione finanziaria del Comune di Cefalù presentasse evidenti squilibri strutturali di bilancio suscettibili di provocarne il dissesto, la Sezione, in applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha richiesto all'ente di provvedere ad adottare le misure correttive necessarie a porre rimedio alle criticità segnalate, dandone immediata comunicazione alla stessa ai fini della verifica della loro attuazione e della conseguente sussistenza o meno dei presupposti per attivare l'ulteriore fase della procedura.

Si è richiesto all'ente, in particolare, di provvedere:

- ad una precisa ed analitica ricognizione dei residui attivi secondo quanto stabilito dall'art. 228 del TUEL con conseguente eliminazione dal conto del bilancio di tutte le posizioni creditorie inesistenti, di dubbia esigibilità o di difficile riscossione;
- alla rideterminazione del risultato di amministrazione con contestuale riapprovazione dei rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 sulla base delle predette rettifiche contabili;
- all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2010 sulla base dell'avanzo di amministrazione così rideterminato, evidenziandone anche gli effetti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e dei principali vincoli di finanza pubblica;
- alla ricognizione ed all'esatta quantificazione degli impegni di spesa, contabilmente assunti ed in attesa di liquidazione, nonché dei debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento.

Si è quindi richiesto all'ente, preso atto della situazione finanziaria risultante dagli accertamenti e dalle rettifiche contabili effettuate, di porre in essere, ove ritenuto possibile, le misure indispensabili per ristabilire gli equilibri di bilancio, anche in applicazione delle disposizioni degli artt. 193 e 194 del TUEL, assicurando, in particolare, la copertura delle spese correnti ed il tempestivo pagamento degli impegni assunti, il ripiano dei debiti fuori bilancio ed il rientro dall'anticipazione di tesoreria.

### **C. Le misure adottate dall'ente.**

Alla data della pubblica adunanza l'ente risulta aver adottato i seguenti atti:

#### **1. Atti trasmessi a seguito della deliberazione n. 202/2012/PRSP:**

- la ricognizione e la quantificazione dei debiti fuori bilancio (delibera della giunta comunale n. 135 del 3 settembre 2012);
- la ricognizione e la quantificazione dei residui attivi (determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 45 del 14 settembre 2012);
- la riapprovazione del rendiconto dell'esercizio 2008 con la rideterminazione del risultato di amministrazione sulla base del riaccertamento dei residui (deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 19 settembre 2012).

#### **2. Atti trasmessi a seguito della deliberazione n. 243/2012/PRSP e dell'ordinanza istruttoria n. 3/2012:**



- la riapprovazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009 con rideterminazione del risultato di amministrazione (deliberazione consiliare n. 63 del 2 ottobre 2012);
- l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2010 (deliberazione consiliare n. 67 del 16 ottobre 2012);
- l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011, mediante presa d'atto della gestione (deliberazione consiliare n. 84 del 6 novembre 2012);
- l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2011 (deliberazione consiliare n. 87 del 12 novembre 2012);
- l'approvazione delle aliquote IMU (deliberazione consiliare n. 78 del 30 ottobre 2012);
- l'approvazione dell'addizionale IRPEF (deliberazione n. 80 del 31 ottobre 2012);
- l'approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (delibera consiliare n. 88 del 12 novembre 2012);
- l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e del bilancio pluriennale 2012- 2014 (deliberazione consiliare n. 99 del 28 novembre 2012);
- la relazione della giunta municipale illustrativa delle misure correttive da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 allegata allo stesso bilancio di previsione.

E' stata inoltre trasmessa dall'ente, a supporto dei provvedimenti adottati, la seguente documentazione:

- la rappresentazione aggiornata della situazione di cassa, dell'utilizzo di entrate a specifica destinazione (art. 195 del TUEL) e del ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- la ricognizione e la quantificazione degli impegni di spesa, contabilmente assunti ed in attesa di liquidazione;
- la ricognizione e la quantificazione aggiornata dei debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- una relazione sullo stato delle azioni esecutive e dei pignoramenti nei confronti dell'ente, nonché sullo stato del contenzioso pendente per pretese creditorie di terzi;
- una relazione sullo stato di erogazione dei servizi indispensabili da parte del Comune.

#### **D. Valutazioni della Sezione sulle misure adottate dall'ente.**

##### **I. Premessa.**

Si ritiene opportuno premettere che le misure correttive individuate e richieste dalla Sezione, in considerazione dei poteri attribuiti alla Corte dei conti e delle finalità della procedura introdotta dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, non possono incidere sul merito dell'azione amministrativa, ma devono essere dirette esclusivamente a far emergere la reale situazione finanziaria dell'ente, attraverso la rimozione delle anomalie e delle irregolarità contabili, riscontrate nel corso delle verifiche e dei controlli esercitati, costituenti la causa o il sintomo di squilibri di bilancio che, se non





tempestivamente rimossi, potrebbero portare ad integrare i presupposti del dissesto finanziario.

E' viceversa rimossa all'azione amministrativa dell'ente, sulla base dell'analisi della situazione contabile così evidenziata, la scelta delle misure ritenute più idonee a risanare la situazione finanziaria, o, in caso di impossibile efficace adozione delle stesse, la scelta di dichiarare senza indugio il dissesto, evitando l'aggravarsi delle condizioni finanziarie dell'ente stesso.

Le Sezioni regionali della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo ad esse demandato, pertanto, non possono entrare nel merito delle scelte effettuate in relazione all'adozione di specifiche misure di risanamento, salvo poterne valutare, dopo l'attuazione, l'idoneità a superare le criticità riscontrate ed a ristabilire gli equilibri di bilancio dell'ente.

L'accertamento dell'adempimento delle misure correttive richiesto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, comporta pertanto che la Sezione proceda, in primo luogo, a verificare se in conseguenza degli interventi richiesti per rappresentare l'attuale situazione finanziaria dell'ente permangano le criticità e gli squilibri di bilancio precedentemente riscontrati, quindi se l'ente abbia adottato, nella propria autonomia decisionale, misure idonee a superare le predette criticità ed a ristabilire, nel rispetto delle norme di leggi vigenti, l'equilibrio finanziario.

## **II. La situazione finanziaria dell'ente risultante dalle rettifiche contabili effettuate e dai rendiconti approvati.**

Il comune di Cefalù, in attuazione di quanto richiesto da questa Sezione del controllo con la deliberazione n. 202/2012/PRSP del 19 luglio 2012, dopo la riapprovazione dei rendiconti degli esercizi 2008 e 2009, ha dato corso all'approvazione anche dei rendiconti della gestione dei successivi esercizi finanziari 2010 e 2011, provvedendo, in particolare, al riaccertamento ed alla conseguente eliminazione di una ingente mole di residui attivi.

La situazione finanziaria dell'ente quale emersa dalle rettifiche effettuate e dall'adozione degli atti sopra richiamati, si conferma tuttavia connotata da gravi squilibri di bilancio, consolidatisi nel tempo come risulta, in particolare, dall'analisi dei dati contabili riferibili ai rendiconti della gestione dell'ultimo quinquennio di seguito riportati limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini degli accertamenti richiesti in questa fase della procedura.

### **1. Gestione di competenza: squilibri di parte corrente: bassa capacità di riscossione delle entrate proprie.**

La gestione di competenza dell'ente, per la parte corrente, ha fatto registrare nell'ultimo quinquennio i saldi riportati nella seguente tabella.



Gestione di competenza di parte corrente: differenza di parte corrente esercizi 2007 - 2011.

	2007	2008	2009	2010	2011
Entrate correnti titoli (I+ II +III)	14.787.601	20.726.387	19.450.884	19.309.783	16.544.268
Spese correnti titolo I	21.723.144	20.159.011	20.483.383	18.965.219	14.891.172
Rimborso Prestiti (parte titolo III)	518.637	575.680	619.037	427.650	198.842
<b>Differenza di parte corrente</b>	<b>-7.454.180</b>	<b>-8.304</b>	<b>-1.651.536</b>	<b>-83.086</b>	<b>1.454.254</b>

Il mancato conseguimento dell'equilibrio di parte corrente riscontrato fino all'esercizio 2010 ed imputabile, verosimilmente, a previsioni di entrata sovrastimate rispetto alle risorse di cui l'ente avrebbe potuto in realtà disporre, ha indubbiamente concorso a determinare la grave crisi finanziaria in cui versa attualmente il Comune, costretto, negli ultimi anni, a fare continuo ricorso ad entrate straordinarie per finanziare le proprie spese correnti con inevitabili riflessi negativi sulla disponibilità di cassa.

L'analisi dei flussi di cassa riferiti alla medesima gestione, secondo i dati riportati nella tabella sottostante, rivela il permanere di un sostanziale equilibrio tra riscossioni e pagamenti, quantunque questi ultimi presumibilmente scontino già gli effetti della carenza di liquidità dell'ente con il conseguente ritardo nel provvedere alla liquidazione degli impegni. Si deve tuttavia rilevare come la scarsa percentuale di riscossione delle entrate tributarie (titolo I) ed extratributarie (titolo III) abbia determinato la formazione di un'elevata mole di residui attivi mantenuti nel conto del bilancio dell'ente, a dispetto della loro reale possibilità di riscossione, nei successivi esercizi finanziari sino alle ultime operazioni di riaccertamento. L'elevato ammontare dei residui attivi dei titoli I e III rispetto alle entrate accertate dei medesimi titoli, trova riscontro, come si vedrà oltre, nel superamento dei corrispondenti valori fissati dai parametri di cui al Decreto Ministeriale 24 settembre 2009 ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario riconosciuta al Comune di Cefalù negli esercizi 2009, 2010 e 2011.

Gestione di competenza di parte corrente: riscossioni e pagamenti esercizi 2007 - 2011

	2007	2008	2009	2010	2011
Entrate titolo I accertate	6.368.650	6.903.720	6.759.666	6.872.162	7.789.113
Entrate titolo I riscosse	3.820.239	4.266.640	3.528.112	3.719.078	4.043.192
Entrate titolo I (% riscossione)	60%	62%	52%	54%	52%
Entrate titolo II accertate	7.306.136	8.444.561	10.253.634	10.781.675	7.129.159
Entrate titolo II riscosse	5.584.646	5.804.150	7.183.581	5.465.866	3.789.085
Entrate titolo II (% riscossione)	76%	69%	70%	51%	53%
Entrate titolo III accertate	1.112.815	6.247.752	2.437.584	1.655.946	1.625.996
Entrate titolo III riscosse	697.965	1.076.339	1.157.351	1.000.131	1.007.742
Entrate titolo III (% riscossione)	63%	17%	47%	60%	62%
<b>Entrate correnti accertate</b>	<b>14.787.601</b>	<b>21.596.033</b>	<b>19.450.884</b>	<b>19.309.783</b>	<b>16.544.268</b>
<b>Entrate correnti riscosse</b>	<b>10.102.850</b>	<b>11.147.129</b>	<b>11.869.045</b>	<b>10.185.075</b>	<b>8.840.018</b>
<b>Entrate correnti (% riscossione)</b>	<b>68%</b>	<b>52%</b>	<b>61%</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>
Spese titolo I impegnate	21.723.144	20.680.583	20.483.383	18.965.220	14.891.173
Spese titolo I pagate	10.694.320	8.676.443	8.973.461	10.193.358	8.489.335
Spese titolo I (% pagamento)	49%	49%	44%	54%	64%



## 2. Gestione dei residui: squilibrio di cassa.

Nel dar corso alla riapprovazione dei rendiconti della gestione degli esercizi 2008 e 2009 ed all'approvazione dei rendiconti dei successivi esercizi 2010 e 2011, l'ente ha provveduto, come sopra accennato, all'eliminazione dal conto del bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità per un rilevante ammontare con la conseguente riduzione dell'avanzo di amministrazione, passato da euro 2.987.969,96 dell'esercizio 2009 originariamente approvato ad euro 20.309,79 dell'esercizio 2011.

I residui mantenuti nel conto del bilancio alla chiusura dell'esercizio 2011, per effetto della scarsa capacità di riscossione e di pagamento sopra riscontrata, permangono tuttavia in misura particolarmente elevata.

L'ammontare dei residui attivi risulta pari ad euro 21.825.067,79, mentre l'ammontare di quelli passivi è pari ad euro 21.804.758,00.

I soli residui attivi di parte corrente dei titoli I e III delle entrate sono pari ad euro 13.818.878,00 e costituiscono oltre il 63% del totale.

Si deve rilevare al riguardo come il mantenimento nel conto del bilancio di residui attivi insussistenti, inesigibili o comunque non riscuotibili, nella misura sopra riferita, abbia concorso in modo rilevante a determinare una progressiva erosione della liquidità dell'ente, dal momento che tali importi, a dispetto dello loro effettiva possibilità di riscossione, sono comunque stati destinati a finanziare spese reali comportanti esborsi di cassa.

Si evidenzia nella seguente tabella lo squilibrio di cassa registrato nella gestione dei residui di parte corrente dell'ente negli ultimi 3 esercizi finanziari.


**Gestione dei residui di parte corrente: riscossioni e pagamenti esercizi 2009 - 2011**

	2009	2010	2011
Residui a. correnti totali (A)	20.562.440	20.627.245	19.078.881
Residui a. correnti riscossi (B)	6.172.192	6.473.162	6.229.309
Tasso di realizzazione (B/A)	30%	31%	33%
Residui p. titolo I totali (C)	13.016.304	15.508.318	15.313.309
Residui p. titolo I pagati (D)	8.532.547	8.528.900	5.878.669
Tasso di smaltimento (D/A)	66%	55%	38%

Il tasso di smaltimento dei residui passivi, registrato, nel periodo preso in esame, anche al netto dei residui eliminati, in misura notevolmente superiore rispetto al corrispondente tasso di realizzazione dei residui attivi, è senza dubbio indice della grave e permanente crisi di liquidità in cui versa l'ente, costretto a ricorrere, in mancanza di incassi sufficienti a far fronte ai pagamenti dovuti, a reiterate consistenti anticipazioni di tesoreria.

## 3. Ricorso sistematico alle anticipazioni tesoreria.

Al fine di sopperire alla condizione di cronica carenza di liquidità, venutasi a creare anche per effetto delle dinamiche contabili sopra illustrate, il Comune di Cefalù, ha fatto ininterrottamente ricorso, già dall'esercizio 2004, ad anticipazioni di tesoreria destinate a rimanere inestinte alla chiusura di ciascun esercizio per importi particolarmente elevati come



10-GEN-2013 21:39 Da: COMUNE CEPALD GRAB. 0921924194 BR:0921440242 P.20/34

dimostra la tabella sotto riportata riferita ai dati ricavabili dai rendiconti degli ultimi 5 esercizi finanziari approvati.

**Anticipazioni di tesoreria esercizi 2007 - 2011**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Accertamenti Tit. V	15.693.701	18.529.779	15.964.544	17.181.725	15.026.312
Impegni Tit. III	15.693.700	18.533.542	15.964.544	17.181.725	15.026.312
Anticipazione inestinta	865.747	2.276.856	1.812.089	3.703.398	4.115.077

Dalla documentazione fornita risulta che l'ente ha fatto parimenti ricorso a tale meccanismo per tutto l'esercizio 2012 con un'anticipazione di tesoreria inestinta al 10 dicembre 2012 pari ad euro 3.174.275,49.

Proprio l'elevato ammontare delle somme non rimborsate, la cui media riferita agli ultimi 5 esercizi si attesta in ogni caso ben oltre i due milioni e mezzo di euro, costituisce il sintomo più evidente dell'incapacità dell'ente di rientrare dall'anticipazione e ripristinare una ordinaria e regolare gestione di cassa.

Richiamando le considerazioni già espresse nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, si ricorda che l'anticipazione di tesoreria costituisce una forma eccezionale di finanziamento prevista, nei limiti di cui all'art. 222 del TUEL, al fine di consentire all'ente di superare momentanee deficienze di cassa che dovessero manifestarsi nel corso della gestione finanziaria e che, come tale, deve essere rimborsata non appena l'ente rientri nella disposizione della liquidità derivante dalla riscossione delle entrate di propria pertinenza.

Il reiterato e consistente ricorso ad anticipazioni di tesoreria e il mancato rimborso delle stesse alla chiusura dell'esercizio, oltre a determinare un aggravio finanziario, derivante dagli interessi passivi maturati sulle somme concesse, rivelano inequivocabilmente l'esistenza di uno squilibrio strutturale di bilancio che preclude all'ente di provvedere alle proprie necessità di spesa con le sole entrate riscosse nell'esercizio.

L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità, viene in questo modo a trasformarsi in una forma di debito di medio termine che comporta l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con conseguente impossibilità di essere impiegata per il pagamento di spese correnti.

Si deve inoltre rilevare che l'esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine esercizio nella misura rilevata superiore al 5 per cento delle entrate correnti ha determinato per l'ente, anche per l'esercizio 2011, il superamento del corrispondente parametro di deficitarietà strutturale.

**4. Elevato ammontare di debiti fuori bilancio.**

L'inadeguata programmazione e l'irregolare gestione finanziaria dell'ente hanno riguardato non solo le entrate, come sopra illustrato, ma anche le spese i cui stanziamenti, rivelatisi



spesso insufficienti rispetto alle reali necessità, hanno portato alla progressiva formazione di debiti fuori bilancio con la conseguente esigenza di reperire ulteriori mezzi di finanziamento. I debiti fuori bilancio da riconoscere ammontano, secondo quanto comunicato dall'ente a seguito all'ordinanza 3/2012 del 15 novembre 2012, ad euro 12.332.244,04.

L'art 194 del TUEL riporta l'elenco tassativo delle tipologie di debito riconoscibili, indicando anche le risorse utilizzabili per il loro finanziamento costituite da: entrate correnti o riduzione di spese correnti, l'avanzo di amministrazione disponibile, il piano triennale di riequilibrio, l'alienazione del patrimonio disponibile ed infine l'indebitamento limitatamente al finanziamento di spese d'investimento.

Si deve tuttavia evidenziare la perdurante incapacità dell'ente nel procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nelle forme previste dall'art 194 del TUEL proprio per la difficoltà di individuare adeguate fonti di finanziamento.

L'ente del resto ha adottato nel corso degli ultimi esercizi, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, numerose deliberazioni volte a consentire la vendita di beni compresi nel patrimonio disponibile, per destinarne il previsto ricavo al finanziamento di tali passività, ai sensi di quanto disposto dall'art. 193 del TUEL, ma nessuna delle procedure avviate ha portato ai risultati attesi.

L'elevato ammontare dei debiti fuori bilancio risulta peraltro confermato dal superamento da parte dell'ente, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 del relativo parametro di deficiarietà strutturale.

5. Elevato ammontare di impegni in attesa di liquidazione e pagamento; esistenza di azioni esecutive sul patrimonio dell'ente.

La grave crisi di liquidità e l'estrema difficoltà di reperire risorse finanziarie tramite una pronta riscossione delle somme accertate e dei residui attivi, comportano che l'ente, nonostante il persistente ed ininterrotto utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, non riesca a far fronte, nei modi e nei tempi ordinari, ai debiti conseguenti agli impegni di spesa contabilmente assunti.

La circostanza trova conferma nell'elevata mole dei residui passivi del titolo I provenienti dalla gestione di competenza che, per effetto del mancato pagamento degli impegni assunti nell'esercizio, nel corso degli ultimi 5 anni ha sempre fatto registrare un valore medio superiore ai nove milioni di euro.

Secondo i dati forniti dall'ente a seguito della richiesta formulata con l'ordinanza istruttoria n. 3 del 15 novembre 2012, dal 1 gennaio 2012 al 4 dicembre 2012 gli impegni sono stati pari ad 26.521.210,88, le liquidazioni pari ad euro 23.263.460,58 e i pagamenti pari ad euro 21.714.528,84.

Si conferma pertanto la necessità dell'ente di dover provvedere al pagamento di somme già liquidate per oltre un milione e mezzo di euro.



Le richieste di pagamento inevase hanno determinato, tra l'altro, l'instaurarsi di un inevitabile contenzioso con i creditori rispetto al quale il Comune risulta di regola soccombente ed è costretto a subire azioni esecutive sul proprio patrimonio con ulteriori ed inevitabili oneri a carico del bilancio.

Negli ultimi 3 esercizi finanziari l'ente ha subito esecuzioni forzate non regolarizzate al 31 dicembre per gli importi di seguito specificati:

- 2009: euro 178.546,37;
- 2010: euro 171.320,98;
- 2011: euro 151.253,29.

L'incidenza dell'ammontare delle esecuzioni rispetto alle spese correnti, registrata per ogni esercizio finanziario in misura superiore allo 0,5%, ha determinato il superamento del relativo parametro di deficitarietà strutturale.

A completamento della disamina delle passività cui l'ente è chiamato a far fronte si devono richiamare i possibili oneri scaturenti dal contenzioso legale in atto come risulta dalla ricognizione dello stato delle cause pendenti compiuta dal responsabile del Settore Legale e Contratti del Comune, trasmesso a questa Sezione come richiesto con l'Ordinanza Istruttoria del 15 novembre 2012.

Si devono evidenziare, al riguardo, le diverse condanne al pagamento di somme, per importi rilevanti, già subite dal Comune di Cefalù nel primo grado di giudizio ed avverso alle quali è stato proposto ricorso al giudice dell'impugnazione.

Particolarmente significativa, in questo contesto, appare poi la vertenza tra lo stesso Comune di Cefalù e la Società Sorgenti Presidiana s.r.l., rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, dall'esito della quale potrebbe derivare per l'ente la necessità di provvedere ad un pagamento superiore ai due milioni e mezzo di euro.

#### 6. Condizione di ente strutturalmente deficitario. Mancato rispetto dei parametri previsti dal D.M. 24 settembre 2009.

Diversi dei profili di criticità sopra descritti hanno trovato riscontro, come in parte già accennato, nel superamento da parte dell'ente dei parametri definiti dal Decreto Ministeriale 24 settembre 2009 ai fini dell'accertamento della condizione di strutturale deficitarietà ai sensi dell'art. 242 del TUEL.

Il Comune di Cefalù è stato riconosciuto ente strutturalmente deficitario oltre che negli esercizi 2009 e 2010 anche nell'esercizio 2011.

Tale condizione rivela la presenza di una grave situazione di squilibrio gestionale che costituisce, specie se protratto nel tempo, un ulteriore e significativo indice della sussistenza dello stato di dissesto dell'ente ed in particolare, come nel caso in esame, della sua condizione di insolvenza.

Di particolare rilievo ai fini della conferma dello stato di insolvenza dell'ente è il rapporto tra l'ammontare del residuo attivo dei titoli I e III delle entrate rispetto all'ammontare degli



accertamenti dei medesimi titoli (parametri 2 e 3) che, soprattutto per quanto riguarda i residui provenienti dalla stessa gestione dei residui (parametro n. 3), si attesta su livelli percentuali molto superiori al limite fissato del 65 per cento.

Il che evidenzia come la scarsa percentuale di riscossione delle entrate tributarie (titolo I) ed extratributarie (titolo III), verosimilmente imputabile ad accertamenti quantomeno sovrastimati, abbia determinato la formazione di un'elevata mole di residui attivi destinati ad essere mantenuti nel conto del bilancio dell'ente, a dispetto della loro reale possibilità di riscossione, con la conseguente ed inevitabile sofferenza di cassa sopra ampiamente illustrata.

Quest'ultima traspare, come già accennato, dal superamento del parametro n. 9, per essere le anticipazioni di tesoreria non rimborsate dall'ente alla chiusura dell'esercizio di importo di gran lunga superiore al 5 per cento delle entrate correnti.

Il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (parametro n. 4), la consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (parametro n. 8) e l'incidenza dei procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti (parametro n. 5), confermano, viceversa, l'incapacità dell'ente nel provvedere al tempestivo adempimento dei propri debiti.

Si riporta di seguito il quadro dei parametri deficitari del comune per l'esercizio 2011 con l'indicazione delle percentuali riscontrate.

Quadro dei parametri deficitari esercizio 2011	2011	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento):		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef:	48%	
3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III:	100,42%	
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente:	99,63%	
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti:	1,02%	
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre ai 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale):		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel):		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni):	>1%	
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti:	22,38%	
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente:		X



### III. Le specifiche misure adottate per ristabilire gli equilibri di bilancio.

Con la deliberazione consiliare n. 99 del 28 novembre 2012, Il Comune di Cefalù ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e del bilancio pluriennale 2012- 2014.

Al bilancio risulta allegata la "relazione della giunta municipale illustrativa delle misure correttive da adottare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo, 6 settembre 2011, n. 149, giusta deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti n. 202/2012/PRSP del 19 luglio 2012, emessa a seguito dell'adunanza dell'11 luglio 2012".

Nella predetta relazione sono indicate le specifiche misure adottate dall'ente per superare le criticità rilevate che trovano riscontro nelle previsioni dello stesso bilancio dell'esercizio 2012 e nella programmazione del bilancio pluriennale 2012 - 2014.

L'ente ha inteso, in particolare, individuare i mezzi di finanziamento dell'ingente mole dei debiti fuori bilancio ricorrendo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 del TUEL, ai seguenti mezzi di copertura:


- mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;
- proventi derivanti da oneri di urbanizzazione;
- entrate straordinarie;
- alienazione di immobili.

Le entrate previste per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale, come indicate dall'ente, sono riassumili nel prospetto di seguito riportato.

Anno	Entrata	Importo
2012	Mutuo Cassa Depositi Prestiti	1.552.000,00
	Vendita immobile	1.098.460,00
	Oneri di urbanizzazione	650.000,00
	Entrate straordinarie	300.000,00
2013	Vendita immobili	3.000.000,00
	Oneri di urbanizzazione	750.000,00
	Entrate straordinarie	300.000,00
	Anticipazione regionale LR 9/2010	1.609.947,52
2014	Vendita immobili	3.000.000,00
	Oneri di urbanizzazione	750.000,00
	Entrate straordinarie	300.000,00
	<b>totale</b>	<b>13.310.407,52</b>

Lo stesso Comune ha adottato quindi una serie di provvedimenti volti a conseguire maggiori entrate in modo da garantire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed il ripristino della liquidità di cassa quali:

- l'aumento delle aliquote IMU sugli altri fabbricati ed aree edificabili incrementate all'aliquota massima del 10,6 per mille;





- l'aumento dell'addizionale IRPEF, elevata allo 0,6%;
- l'aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale sino alla copertura del 36,4%.

Ulteriori incrementi delle entrate proprie sono state previste a partire dall'esercizio 2013 con l'aumento del canone di occupazione del suolo pubblico e degli oneri di urbanizzazione e con l'introduzione dell'imposta di soggiorno.

Si ritiene di passare all'analisi delle misure adottate al fine di verificarne l'attendibilità delle previsioni e l'idoneità a ristabilire l'equilibrio di bilancio dell'ente.

#### 1. Mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

L'ente, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, ha ritenuto di poter contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'ammontare di euro 1.552.000 per provvedere al finanziamento della residua parte di un debito fuori bilancio per il quale è stata formulata al creditore una specifica proposta di transazione.

Alla data della pubblica adunanza, come riportato nella nota depositata e come confermato verbalmente dal Sindaco, il Comune non ha ancora potuto procedere all'accertamento della relativa entrata, posto che la pratica per il riconoscimento del predetto mutuo, a seguito della richiesta inoltrata in data 30 novembre 2012, risulta ancora in corso ed in attesa di definizione da parte dei competenti organi della Cassa Depositi e Prestiti.

#### 2. Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione.

L'ente ha quindi previsto di realizzare proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per euro 1.600.000 nel 2012, 1.590.000 nel 2013 e 1.610.000 nel 2014.

Parte delle predette entrate è stata destinata al finanziamento dei debiti fuori bilancio nella misura di euro 650.000 nel 2012 e di 750.000 sia nel 2013 che nel 2014.

Alla data del 13 dicembre 2012, secondo quanto riportato nella nota depositata, gli accertamenti iscritti a bilancio (in misura pari alle riscossioni) per la predetta voce di entrata ammontano a complessivi euro 603.263,42.

Si deve pertanto ritenere che, ben difficilmente entro la fine del corrente esercizio gli accertamenti e le contestuali riscossioni potranno raggiungere una misura prossima alle previsioni di 1.600.000 euro.

Del resto anche le previsioni delle medesime entrate nei successivi esercizi compresi nel bilancio pluriennale potrebbero ritenersi sovrastimate alla luce della serie storica degli accertamenti risultanti dagli ultimi rendiconti approvati che riportano valori di euro 1.333.104,13 per il 2009, euro 656.329,17 per il 2010 ed euro 476.218,52 per il 2011.

L'ente del resto non ha indicato alcun criterio che consenta di valutare gli effetti del previsto aumento degli oneri di urbanizzazione sul gettito previsto nel 2013 e 2014, stimato in un incremento di entrata di oltre il doppio rispetto a quanto realizzato finora nel corrente esercizio.

#### 3 Entrate straordinarie.



Le entrate straordinarie da cui l'ente prevede di ricavare, ai fini della copertura debiti fuori bilancio, la somma di 300.000 euro per ogni annualità del piano di risanamento sono state individuate dall'ente nei seguenti capitoli:

capitolo 1005 di nuova istituzione (di cui non risulta fornita alcuna descrizione) con previsione di entrata di 150.000 euro per ogni anno;

capitolo 1010/6 - recupero ICI anni precedenti con previsione di entrata di 200.000 euro per ogni anno;

capitolo 1027 - recupero TARSU anni precedenti con previsione di entrata di 190.000 euro per ogni anno.

Per tali voci di entrata, secondo quanto dichiarato dall'ente nella nota depositata, risultano tutt'ora in fase di definizione gli accertamenti dell'esercizio 2012, che alla data dell'adunanza ammontano all'esigua somma di euro 1.486,00.

Si ritiene, anche in questo caso, altamente improbabile, in assenza di ulteriori informazioni al riguardo, che tali entrate possano essere accertate per l'importo previsto nel corrente esercizio finanziario.

Pur prendendo atto dell'intenzione manifestata dall'ente di procedere ad una più attenta e scrupolosa attività di recupero dell'evasione tributaria, anche attraverso la riscossione diretta dei ruoli coattivi, si deve ulteriormente rilevare che le previsioni riportate nel bilancio pluriennale per tali voci di entrata, senza che siano forniti altri elementi di riscontro, appaiono scarsamente attendibili se confrontate con gli inferiori accertamenti e soprattutto con le scarsissime riscossioni realizzate nei precedenti esercizi finanziari.

Si evidenzia al riguardo che il fenomeno della bassa capacità di riscossione di tali entrate contraddistingue la quasi totalità degli enti locali siciliani, compresi quelli che hanno reinternalizzato il servizio di riscossione dei tributi, registrandosi mediamente riscossioni in misura di poco superiore al 20% rispetto agli accertamenti, come confermato dai dati in possesso di questa Sezione ricavati dai rendiconti dell'esercizio 2010.


4. Alienazioni di beni immobili.

Il Comune si propone di ricavare oltre il 50% delle risorse necessarie per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, pari ad euro 7.098.460, dall'alienazione di beni compresi nel proprio patrimonio disponibile.

Con la deliberazione n. 88 del 12 novembre 2012 il Consiglio comunale di Cefalù ha approvato il piano di alienazione e valorizzazione degli immobili di proprietà comunale ai sensi dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il predetto piano, in particolare, individua immobili da alienare per un ammontare complessivo, basato su un valore di stima dei predetti beni, di euro 11.870.699.

E' stato evidenziato, anche nel corso dell'adunanza, che il Comune ha provveduto all'inserimento nell'elenco dei beni da dismettere di immobili di particolare pregio ritenuti



particolarmente "appetibili" dal mercato, che in precedenza non avevano mai formato oggetto di provvedimenti di cessione.

L'ente ha previsto in particolare di incamerare, già nell'esercizio 2012, la somma di euro 1.098.460 mediante la cessione dell'immobile sito in Corso Ruggero n. 114 all'ente Parco delle Madonie con il quale risultano già avviate trattative in tal senso.

Per i successivi esercizi finanziari l'ente prevede di realizzare entrate per complessivi 6 milioni di euro mediante l'avvio di procedure di alienazione degli altri immobili compresi nel piano approvato.

Si ritiene di dover ricordare al riguardo che gli enti locali possono provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio mediante l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili come confermato dalle disposizioni contenute negli art. 193 e 194 del TUEL e nell'art. 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Quest'ultima norma precisa, in particolare, che gli enti locali "hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" quindi anche per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

La natura eccezionale della norma, la quale comporta che entrate in conto capitale, come quelle derivanti dalla cessione di immobili, possano essere destinate anche al finanziamento di spese di natura corrente, impone che questa facoltà, soprattutto per quanto riguarda il ripianamento dei debiti fuori bilancio, debba essere esercitata con particolare cautela e nell'impossibilità di reperire ulteriori mezzi ordinari di copertura.

Si richiede pertanto una particolare attendibilità delle previsioni di entrata che non dovranno essere basate su una generica possibilità di vendita, ma su elementi oggettivi che facciano ritenere concretamente realizzabile la cessione e l'accertamento della relativa entrata nella misura e nei tempi stabiliti.

La verifica dell'attendibilità della previsione deve inoltre trovare riscontro nel parere reso dall'organo di revisione dell'ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera a) del TUEL.


Ciò premesso la Sezione ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni.

L'entrata prevista per il 2012 dalla cessione dell'immobile sopra indicato all'ente Parco delle Madonie, alla data dell'adunanza, non risulta ancora accertata.

Il Sindaco ha dichiarato al riguardo che, in caso di mancata conclusione della cessione entro l'anno, si procederà comunque alla vendita dell'immobile sul mercato secondo le procedure ordinarie che tuttavia non potranno essere attivate prima dell'inizio dell'esercizio 2013.

Da quanto rilevato e riferito, la possibilità di procedere all'accertamento della prevista risorsa di entrata già nell'esercizio 2012 appare, allo stato degli atti, poco probabile.

Nel formulare il proprio giudizio sull'attendibilità delle previsioni di entrata derivanti dall'alienazione degli altri beni compresi nel piano sopra citato, la Sezione non può non



tenere conto della circostanza che le numerose e reiterate procedure avviate dall'ente nel corso dei precedenti esercizi finalizzate alla vendita dei beni del patrimonio comunale non hanno prodotto effetto alcuno.

Già con la deliberazione iniziale del procedimento in corso, questa Sezione aveva invitato l'ente a valutare con particolare attenzione, alla luce delle precedenti esperienze, l'idoneità delle predette iniziative a far fronte all'ingente mole dei debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

L'ente, come emerge dalla documentazione trasmessa, ha provveduto ad aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari precedente predisposto con l'inserimento di beni definiti "altamente appetibili dal mercato, sia per il loro pregio e la centralissima ubicazione, sia per la possibilità di sfruttamento commerciale".

Si deve tuttavia rilevare come, a parte le predette affermazioni sul "pregio" degli immobili, non siano stati forniti, unitamente all'elenco individuato, ulteriori elementi di riscontro, quali specifiche indagini di mercato o indicazioni di manifestazioni di interesse all'acquisto che, al di là della stima del valore dei singoli beni, possano fare ritenere che le previste procedure di alienazione, a differenza di quelle esperite in passato, portino ai risultati attesi e nei tempi previsti, anche in considerazione delle non certo positive condizioni in cui versa attualmente il mercato immobiliare per gli effetti della crisi economica in atto.

Si ritiene inoltre di dover richiamare sul punto anche le riserve espresse dal Collegio dei Revisori, nel parere reso alla proposta di approvazione del piano delle alienazioni, in merito alle entrate previste dalla vendita di taluni immobili, che, in assenza di specifica stima da parte dell'UTE o dell'UTC, non appaiono congrue al reale valore degli stessi.

La Sezione ritiene di dover ulteriormente rilevare che, come fatto palese dalla lettera dell'art. 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili possono essere destinate a finanziare debiti fuori bilancio (almeno di parte corrente) solo nei limiti della plusvalenza patrimoniale realizzata.

Quest'ultima è correttamente da intendersi, secondo il principio contabile n. 3.98 quale differenza positiva tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il valore non ammortizzato dei beni come risultante dal conto del patrimonio dell'ente.

Non si evince dalla documentazione prodotta dal Comune il valore inventariale dei singoli beni al fine di verificare se le previsioni di entrata siano iscritte a bilancio in termini di plusvalenza.

Per le ragioni sopra esposte la Sezione, sulla base dei risultati delle precedenti tentativi di alienazione e degli elementi di valutazione forniti dall'ente, non può ritenere pienamente attendibili le previsioni di entrata derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali agli effetti del finanziamento dei debiti fuori bilancio.

#### 5. Aumento dei tributi e delle tariffe di pertinenza comunale.



La Sezione prende atto dei provvedimenti di aumento dei tributi e delle tariffe di pertinenza comunale, adottati dall'ente anche al fine di conseguire le maggiori entrate necessarie, unitamente ai proventi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, al rientro dall'anticipazione di tesoreria.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, oltre a richiamare la necessità che ai maggiori accertamenti corrispondano maggiori riscossioni, come sopra illustrato, si deve constatare che l'ente non ha fornito alcuna precisa indicazione nè quantificazione delle maggiori risorse destinate ad estinguere l'anticipazione di tesoreria, ancora inestinta nel corrente esercizio per un ammontare di oltre 3 milioni di euro, e a ripristinare progressivamente le condizioni di liquidità di cassa.

#### **IV. Conclusioni.**


Alla luce delle valutazioni e delle considerazioni sopra riportate si deve ritenere che le misure adottate dal Comune di Cefalù ai sensi degli art. 193 e 194 del TUEL siano insufficienti a superare le criticità riscontrate ed a ripristinare gli equilibri di bilancio dell'ente.

In particolare:

- le previsioni di entrata per l'esercizio 2012, per alcune rilevanti risorse di entrata, non hanno trovato effettivo riscontro negli accertamenti (e nelle riscossioni) realizzate alla data del 13 dicembre 2012, quindi in prossimità della chiusura dell'esercizio stesso;
- le previsioni di entrata derivanti da oneri di urbanizzazione e dal recupero dell'evasione tributaria per i successivi esercizi finanziari, in mancanza di specifici elementi di riscontro, appaiono scarsamente attendibili anche in rapporto alle entrate fatte registrare nei precedenti esercizi;
- le previsioni di entrata derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali nella misura riportata negli esercizi 2013 e 2014, in assenza di elementi oggettivi di valutazione, devono ritenersi ugualmente inattendibili quantomeno con riferimento alla prospettive di vendita di immobili già oggetto di precedenti tentativi di dismissione non andati a buon fine e al valore di beni che non trova riscontro nella valutazione di stima degli organi tecnici;
- non è stata fornita l'indicazione e quantificazione delle risorse necessarie per l'estinzione dell'anticipazione di tesoreria e il ripristino della disponibilità di cassa dell'ente.

Si deve peraltro ulteriormente rilevare, in conclusione della presente verifica, che nel bilancio di previsione dell'esercizio 2012, come confermato dal Sindaco in adunanza, non risulta iscritto alcun accantonamento destinato a far fronte ai possibili e rilevanti oneri derivanti dall'eventuale soccombenza dell'ente rispetto al contenzioso in atto di cui si è già rimarcata la dimensione.

Ciò detto il Collegio non può esimersi dal riconoscere l'enorme sforzo profuso, negli ultimi mesi, dal Comune con i propri organi e uffici che, con le rettifiche contabili e l'approvazione dei rendiconti degli ultimi esercizi finanziari, ha fornito una rappresentazione più reale e



veritiera della situazione finanziaria dell'ente, per troppo tempo occultata da gestioni connotate dalla presenza di innumerevoli irregolarità e da scarsissima trasparenza.

Questa stessa Sezione, nondimeno, in ragione delle proprie prerogative istituzionali, non può non rilevare che la medesima situazione finanziaria, quale emerge dall'analisi obiettiva dei dati contabili, abbia oggi raggiunto, per effetto delle citate irregolarità gestionali protrattesi nel corso degli anni, un livello di gravità tale da non consentire, il ripristino degli equilibri di bilancio nel breve termine e con i soli mezzi individuati dall'ente in applicazione degli artt. 193 e 194 del TUEL, versando di fatto il Comune in una situazione di sostanziale dissesto finanziario.

La Sezione deve quindi accertare, come richiesto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 il permanere dell'inadempimento da parte dell'ente, nei termini sopra riferiti, rispetto alla adozione di misure correttive obiettivamente idonee a ristabilire gli equilibri di bilancio.

#### **ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE.**

La Sezione, come richiesto dallo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, deve quindi procedere alla verifica delle sussistenze delle condizioni dello stato di dissesto di cui all'art. 244 del TUEL.

#### **Premessa**


Si ritiene opportuno premettere al riguardo alcune considerazioni sulla natura del dissesto finanziario e sulle condizioni per la dichiarazione dello stesso.

Il dissesto costituisce l'istituto giuridico che, attraverso la procedura prevista dagli articoli 244 e seguenti del TUEL, consente agli enti in gravi difficoltà finanziarie di ripristinare gli equilibri di bilancio e garantire il regolare espletamento delle proprie funzioni fondamentali, assicurando al contempo la tutela di interessi primari relativi al buon andamento, alla continuità dell'azione amministrativa ed al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale l'ente "ancorchè dissestato, non può cessare di esistere in quanto espressione di autonomia locale, che costituisce un valore costituzionalmente tutelato" (Corte costituzionale, sentenza n. 155 del 1994).

L'art. 244, comma 1, del TUEL stabilisce, in particolare, che "si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste".

Lo stato di dissesto si configura pertanto ogniqualvolta l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (c.d. incapacità funzionale) ovvero



quando esistono nei confronti dell'ente stesso crediti liquidi ed esigibili di terzi rispetto ai quali non possa validamente far fronte attraverso provvedimenti di riequilibrio o di riconoscimento di debiti fuori bilancio (c.d. insolvenza).

Tali presupposti, alternativi tra loro, sono da ritenersi tassativi e, al loro ricorrere, l'ente è tenuto a dichiarare il dissesto, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale, anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria.

In questo senso si è recentemente espresso il Consiglio di Stato secondo cui "la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge" (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 gennaio 2012 n. 143).

Per quanto riguarda, in particolare, il dissesto per insolvenza, che maggiormente interessa ai fini della presente pronuncia, va detto che esso è riconducibile, come sopra ricordato, all'esistenza nei confronti dell'ente locale di crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui quest'ultimo non possa validamente far fronte con i provvedimenti di riequilibrio o con le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

L'avverbio "validamente" deve intendersi riferito al rispetto formale dei limiti normativi previsti dagli articoli 193 e 194 del TUEL, con particolare riguardo alle fonti di finanziamento dei debiti fuori bilancio, alle tipologie di debito riconoscibili, al numero massimo di annualità entro cui è consentito rateizzare le passività.

Esso, inoltre, richiede non solo la capacità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte nei tempi contrattualmente previsti, e comunque compatibili con le pretese creditorie ("validamente" nel senso di "utilmente"), ma anche una modalità di adempimento tale da non pregiudicare l'affidamento dei terzi nella solvibilità dell'ente stesso, attraverso l'utilizzo di mezzi ordinari di pagamento.

La valutazione di grave insolvenza postula un giudizio di sostenibilità finanziaria delle passività, alla luce delle reali capacità dell'amministrazione di ripristinare legittimamente gli equilibri di bilancio.

Tale valutazione del resto deve essere svolta in concreto in relazione alla specifica situazione finanziaria dell'ente quale emerge dai documenti contabili, anche attraverso il ricorso a particolari indici sintomatici della condizione di insolvenza irrecuperabile e quindi di stato di dissesto dell'ente.

Detti indici sintomatici, come precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delibera 7/AUT/2011), possono essere individuati, in particolare, nel ricorrere delle seguenti condizioni:

- squilibrio nella gestione dei residui;
- mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili;
- crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria;



- ingenti debiti fuori bilancio.


Una speciale attenzione deve essere riservata soprattutto, come confermato dalla stessa Sezione delle Autonomie, "alla condizione di grave carenza di liquidità, alla quale l'ente non riesce a rimediare con gli strumenti di regolazione del bilancio di competenza in quanto tale condizione si consolida e diventa strutturale nella prospettiva triennale, tramutandosi in Insolvenza".

#### **Elementi che denotano lo stato di grave insolvenza dell'ente.**

L'esame della situazione finanziaria del Comune di Cefalù, emersa dagli accertamenti compiuti da questa Sezione regionale nel corso della presente procedura, ha rivelato la presenza inequivocabile degli indici sintomatici del dissesto per insolvenza sopra richiamati.

L'ente versa ormai da anni in una condizione di cronica carenza di liquidità che deve ritenersi consolidata, strutturale e tale da pregiudicare in maniera, allo stato dei fatti, irreversibile la solvibilità dello stesso come confermato dall'analisi dei dati contabili riferibili ai rendiconti della gestione degli ultimi esercizi finanziari con particolare riferimento ai profili di criticità, sopra dettagliatamente illustrati e costituiti da:

- la presenza di rilevanti e reiterati squilibri nella gestione di competenza, per la parte corrente, che hanno costretto l'ente a fare continuo ricorso negli anni ad entrate straordinarie per finanziare le proprie spese correnti con inevitabili riflessi negativi sulla disponibilità di cassa;
- la scarsa capacità di riscossione delle entrate correnti, con particolare riferimento ai titoli I e III, registrata, alla chiusura dell'esercizio 2011, in misura di poco superiore al 50 per cento dei corrispondenti accertamenti, con conseguente formazione di un'elevata mole di residui attivi;
- il mantenimento nel conto del bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità risalenti nel tempo per un rilevante ammontare (ora eliminati per effetto delle procedure di riaccertamento disposte dall'ente nel corso del presente esercizio) che per essere stati destinati nel corso dei passati esercizi a finanziare spese reali, hanno contribuito a determinare la crisi di liquidità dell'ente;
- il significativo squilibrio nella gestione per cassa dei residui che nell'ultimo triennio ha fatto registrare un tasso di smaltimento dei residui attivi, che quantunque molto basso (53%), risulta decisamente superiore al tasso di realizzazione dei residui attivi (32%) anche in questo caso con inevitabili conseguenze negative sulla disponibilità di cassa;
- la gravissima crisi di liquidità, determinata per effetto delle dinamiche contabili sopra illustrate, che ha portato l'ente a fare ininterrottamente ricorso, già a partire dall'esercizio 2004, all'anticipazione di tesoreria destinata a rimanere inestinta a fine esercizio per un importo medio, riferito agli ultimi 5 esercizi finanziari, di oltre 2 milioni e mezzo di euro. L'anticipazione non rimborsata alla chiusura dell'esercizio 2011 è risultata pari ad euro






- 4.115.077 e, secondo la documentazione fornita dal tesoriere, al 10 dicembre 2012 risultava pari ad euro 3.174.275,49;
- la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere per il rilevante ammontare di euro 12.332.244,04, somma verosimilmente destinata ad aumentare per effetto della maturazione di interessi e di oneri accessori,
  - la presenza di impegni già liquidati ed in attesa di pagamento, che, con riferimento all'esercizio in corso, ammontano ad oltre 1 milione e mezzo di euro;
  - l'elevato ammontare dei residui passivi del titolo I provenienti dalla gestione di competenza che negli ultimi 5 esercizi finanziari ha sempre fatto registrare un valore medio superiore ai nove milioni di euro a riscontro della difficoltà dell'ente di provvedere tempestivamente al pagamento delle spese impegnate nell'esercizio;
  - la presenza di reiterate esecuzioni forzate sul patrimonio dell'ente per un importo riferito all'ultimo triennio, di euro 668.160,85 (151.253,29 nel 2011) ad ulteriore riscontro dell'incapacità dell'ente di provvedere al pagamento dei propri debiti nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge;
  - la presenza inoltre di passività potenziali costituite dalle somme che l'ente potrebbe essere costretto a pagare alla definizione dei numerosi contenziosi in atto, per far fronte ai quali non risulta essere stata accantonata alcuna somma nel bilancio di previsione;
  - la condizione di ente strutturalmente deficitario riscontrata anche per l'esercizio 2011 per effetto del superamento di 6 dei 10 parametri previsti dal Decreto Ministeriale 24 settembre 2009 che costituisce un ulteriore e significativo indice della sussistenza dello stato di dissesto dell'ente ed in particolare della sua condizione di insolvenza.

L'analisi sopra riferita conferma quindi che la cronica crisi di liquidità, conseguenza delle gravi e reiterate irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente, impedisce attualmente al Comune di far fronte alle ingenti passività riscontrate nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Tali passività, infatti, hanno raggiunto una dimensione tale da non consentirne il finanziamento con le risorse di entrata rintracciabili nel bilancio dell'ente nemmeno in applicazione delle disposizioni dell'art. 194 del TUEL, come sopra ampiamente illustrato.

Alla luce delle predette considerazioni, si deve rilevare che il Comune di Cefalù, in conseguenza della situazione finanziaria sopra descritta e dell'accertata insufficienza delle misure correttive adottate a ristabilire gli equilibri di bilancio, si trova nell'impossibilità di fare validamente fronte ai crediti liquidi ed esigibili di terzi con le modalità previste dagli artt. 193 e 194 del TUEL.

La Sezione ritiene pertanto di poter accertare la presenza della condizione di insolvenza dell'ente prevista dall'art. 244 del TUEL per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario e quindi di dover dare ulteriore corso alla procedura in atto con la trasmissione della



presente deliberazione al Prefetto di Palermo per i successivi adempimenti richiesti dall'art. 6 comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione siciliana:

- accerta, nei termini descritti in motivazione, il perdurante inadempimento dell'ente rispetto all'adozione delle misure correttive necessarie a ripristinare gli equilibri di bilancio ed a risanare la situazione finanziaria;
- accerta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del TUEL per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.

**ORDINA**

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata:

al Prefetto di Palermo per gli adempimenti richiesti dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

alla Conferenza permanente di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 2009, n. 42, e, per essa, alla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

al Consiglio comunale, nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Cefalù;

che copia della presente deliberazione sia inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Palermo nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2012.

Si dà atto che il dispositivo della presente deliberazione è stato trasmesso al Comune di Cefalù in data 14 dicembre 2012.

L'ESTENSORE

(Paolo Bertozzi)

*Paolo Bertozzi*

DEPOSITATO IN SEGRETARIA

IL

10 GEN. 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa *Francesca*)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

*Maurizio Graffeo*